



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

- Dott. Massimo Dogliotti - Presidente -
- Dott. Vittorio Ragonesi - Consigliere -
- Dott. Magda Cristiano - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Carlo De Chiara - Consigliere -

Oggetto
Famiglia
Assegno
mantenimento

R.G.N. 26159/14

Cron. 19103

Rep. /

ha pronunciato la seguente

Ud. 07/07/15

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

GC elettivamente domiciliato in Roma, via
 C. Beltrami 13, presso lo studio dell'avv. Donato
 Prillo (telefax X), rappresentato e difeso per
 delega in calce al ricorso dall'avv. Maria Gabriella
 Cascini che indica per le comunicazioni relative al
 processo il fax n. X e l'indirizzo p.e.c.

In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 omettere le generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a norma dell'art. 52
 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

X

- ricorrente -

nei confronti di

CK

- intimata -

4896
2015

avverso la sentenza n. 2911/14 della Corte di appello
 di, emessa il 3/6/2014 e depositata il 25/7/2014 n. R.G.V;
2277/12

Rilevato che in data 27 aprile 2015 è stata

Boqu



depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3545/2012, ha determinato in euro 500 mensili il contributo a carico di GC per il mantenimento della figlia SPC nata il 26 giugno 1994 dall'unione con CK. Il Tribunale ha condannato altresì il C al pagamento della somma di 6.000 euro, oltre interessi legali, per il contributo al mantenimento della figlia, relativo al periodo luglio 2008 - luglio 2009.
2. Ha proposto appello GC chiedendo la riduzione a 300 euro dell'ammontare dell'assegno di mantenimento in considerazione dell'assenza di correlazione fra l'importo fissato dal Tribunale e il reddito risultante dalle dichiarazioni fiscali nonché in relazione alla irrilevanza della proprietà dell'immobile, privo di qualsiasi redditività, ereditato dai genitori.
3. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2911/14, ha respinto l'appello rilevando la fondatezza della valutazione del Tribunale circa l'inverosimiglianza dei redditi dichiarati al fisco e la rilevanza del patrimonio immobiliare del C.
4. Ricorre per cassazione GC con due motivi di ricorso con i quali deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Il

Brigo



ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto prevalente, senza spiegarne le ragioni, la presunzione di un maggior livello reddituale rispetto alla dichiarazione presentata all'agenzia delle entrate e alla non revocata ammissione al patrocinio a spese dello Stato fondata sulla esiguità del suo reddito.

Ritenuto che:

5. Il ricorso è inammissibile perché non conforme ai requisiti richiesti dal nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. civ. S. U. n. 8053 del 7 aprile 2014 secondo cui "l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia

Bogus



stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie").

6. La Corte di appello ha chiarito che i redditi dichiarati dal C al fisco non solo non gli consentirebbero qualsiasi contribuzione al mantenimento della figlia ma sarebbero insufficienti ma anche al mantenimento dello stesso ricorrente. Pertanto, anche in relazione all'esistenza di un patrimonio intestato al C con rilevante valore catastale, ha dedotto la inverosimiglianza dei redditi dichiarati e ha presunto un reddito minimo sulla base del quale ha determinato l'ammontare dell'assegno. Non risulta che la circostanza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata discussa nel giudizio di merito al fine di comprovare la verisimiglianza del reddito dichiarato al fisco. Né comunque può ritenersi di per sé che tale ammissione sia rilevante ai fini del presente giudizio e tale da inficiare la logicità della motivazione circa la presunzione di un maggior reddito.

7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di

Broggi



consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Rilevato che il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.

Ritenuto che pertanto deve essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia senza alcuna statuizione sulle spese e sull'applicazione dell'art. 13 comma 1 del D.P.R. n.115/2002, risultando dagli atti che il processo è esente dall'applicazione del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Boopw

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 luglio 2015.

Il Presidente
Massimo Dogliotti

Depositata in Cancelleria

Oggi. 25 SET. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Ornella Latrofa